

APPENDICE TERZA

ELENCO DEI PRINCIPALI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI NATURA ECONOMICA, FINANZIARIA
E SOCIALE, PUBBLICATI NEL 1955

PAGINA BIANCA

Allo scopo di documentare l'attività governativa e parlamentare dell'anno considerato, si allega un elenco per materia dei principali provvedimenti legislativi di natura economica, finanziaria e sociale pubblicati nel 1955. Laddove necessario, si riportano anche gli estremi essenziali del contenuto dei provvedimenti stessi.

Ciò allo scopo di permettere una più precisa valutazione dell'importanza anche prospettiva dei provvedimenti in questione.

Essi, infatti, recando impegni di spesa o modificando il regime d'imposizione o variando i rapporti aventi riflessi economici, influenzano, sia per l'anno esaminato nella Relazione, sia per quelli futuri, la pubblica spesa, i prelievi e le redistribuzioni di reddito ed in definitiva, quindi, il bilancio economico nazionale.

Per quanto si riferisce più in particolare alla spesa, le leggi elencate comportano stanziamenti a tutto l'esercizio corrente per oltre 110 miliardi e per gli esercizi futuri, per oltre 480 miliardi.

1. - *Agricoltura.*

D. P.le 30-11-1954, n. 1246 (G. U. n. 12 del 17-1-1955). - Norme regolamentari per l'esecuzione della Legge 9-8-1954, n. 639 istitutiva dell'Ente per la valorizzazione del territorio del Fucino.

D. P.le 3-12-1954, n. 1366 (G. U. n. 42 del 21-2-1955). - Determinazione dei contributi unificati in agricoltura per l'anno 1954.

Legge 10-12-1954, n. 1224 (G. U. n. 7 dell'11-1-1955). - Provvidenze per la pesca nelle acque interne.

Legge 20-12-1954, n. 1245 (G. U. n. 12 del 17-1-1955). - Concorso dello Stato nella spesa di gestione dell'ammasso volontario dell'olio di oliva di pressione della campagna di produzione 1954-55.

Legge 5-1-1955, n. 3 (G. U. n. 18 del 24-1-1955). - Autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica e per la concessione di contributi in conto capitale per opere di miglioramento fondiario.

Sono autorizzate le seguenti opere:

a) 2.850 milioni, per l'esercizio di opere pubbliche di bonifica ai sensi del R. D. 13-2-1953, n. 215 e successive modificazioni e integrazioni;

b) 1.600 milioni per la concessione di sussidi per opere di miglioramento fondiario ai sensi dello stesso R. D.;

c) 1.500 milioni per la concessione dei contributi previsti dallo art. 1 del D. L. 1-7-1946, n. 31.

Legge 5-1-1955, n. 4 (G. U. n. 18 del 24-1-1955). - Norme interpretative dell'art. 1 della Legge 3-8-1949, n. 476 e dell'art. 3 della Legge 15-7-1950, n. 505 (canoni nei contratti agrari).

Legge 5-1-1955, n. 6 (G. U. n. 18 del 24-1-1955). – Disposizioni per l'affidamento in concessione di studi e ricerche necessari alla redazione dei piani generali e dei progetti esecutivi di opere di bonifica.

Legge 9-4-1955, n. 267 (G. U. n. 92 del 21-4-1955). – Proroga del termine per la concessione delle agevolazioni creditizie in favore della formazione della piccola proprietà contadina.

Legge 4-8-1955, n. 729 (G. U. n. 191 del 20-8-1955). – Concorso dello Stato per l'attuazione dell'ammasso volontario dei bozzoli di produzione 1955.

Legge 26-11-1955, n. 1124 (G. U. n. 282 del 7-12-1955). – Modifica al testo delle norme sulla bonifica integrale, approvato col R. D. 13-2-1933, n. 215.

Legge 5-12-1955, n. 1226 (G. U. n. 290 del 17-12-1955). – Estensione all'opera valorizzazione della Sila di facilitazioni fiscali concesse agli altri Enti di riforma fondiaria.

2. – Industria – Artigianato – Produttività.

D. P.le 14-9-1954, n. 1198 (G. U. n. 1 del 3-1-1955). – Costituzione del Comitato Nazionale per la Produttività.

D. P.le 4-2-1955 (G. U. n. 31 dell'8-2-1955). – Composizione del Comitato Nazionale per la Produttività.

Legge 12-2-1955, n. 38 (G. U. n. 50 del 2-3-1955). – Finanziamenti industriali nell'Italia meridionale ed insulare.

Autorizza il prelievo di 11.250 milioni dal conto speciale di cui all'art. 2 della Legge 4-8-1948, n. 1108.

Tale stanziamento è ripartito fra l'I. SVE. I. MER, l'IRFIS, e il CIS, rispettivamente nelle proporzioni del 61 %, del 29 % e del 10 %. Con le somme assegnate ciascun istituto costituisce un fondo di rotazione a carattere permanente, destinato alla concessione di finanziamenti nell'ambito della propria competenza territoriale, per l'impianto di nuove aziende industriali ovvero per l'ampliamento e l'ammodernamento di quelle esistenti.

Legge 9-3-1955, n. 285 (G. U. n. 95 del 28-4-1955). – Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla costituzione di un Consiglio di rappresentanti di Stati europei per lo studio dei piani di un laboratorio internazionale e la organizzazione di altre forme di cooperazione nella ricerca nucleare, firmato a Ginevra il 15-2-1952 e Avenant che proroga di un anno l'Accordo stesso, firmato a Parigi il 30-6-1953.

Legge 9-3-1955, n. 310 (G. U. n. 102 del 4-5-1955). – Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'istituzione di una Organizzazione europea per la ricerca nucleare, firmata a Parigi il 1-7-1953.

Legge 10-3-1955, n. 105 (G. U. n. 72 del 29-3-1955). – Modificazioni all'art. 3 della Legge 10-8-1950, n. 646 (istituzione Cassa per il Mezzogiorno), all'art. 5 della Legge 29-12-1948, n. 1482, già modificata dalla Legge 27-11-1951, n. 1611 contenente « norme integrative dei DD. LL. 14-12-1947, n. 1598 e 5-3-1948, n. 121 nonchè del D. L. 15-12-1947, n. 1419 per quanto riguarda l'industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare ».

(Determinazione dei Comuni dell'Italia meridionale ed insulare).

Legge 18-3-1955, n. 158 (G. U. n. 78 del 5-4-1955). – Contributo dell'Italia al Fondo dell'assistenza tecnica ampliata delle Nazioni Unite per gli anni 1953 e 1954.

Legge 19-3-1955, n. 49 (G. U. n. 78 del 5-4-1955). – Finanziamenti straordinari a favore dell'Ente Aquedotti Siciliani.

Autorizza la spesa di 1.000 milioni da assegnare all'E. A. S. in due rate eguali, nel 1953-54 e nel 1954-55, per il finanziamento di opere di competenza dell'Ente.

Legge 31-3-1955, n. 264 (G. U. n. 92 del 21-4-1955). – Autorizzazione al Governo a pagare le quote di associazione al Gruppo internazionale di studio dello stagno.

Legge 4-8-1955, n. 690 (G. U. n. 189 del 18-8-1955). – Contributo dell'Italia al Fondo dell'assistenza tecnica ampliata delle Nazioni Unite per il quinquennio 1955-59 (350 milioni di lire).

3. – *Opere pubbliche: a) Settore edilizio.*

Legge 27-1-1955, n. 22 (G. U. n. 32 del 9-2-1955). – Proroga dei benefici tributari in materia di edilizia.

Legge 1-3-1955, n. 368 (G. U. n. 111 del 14-5-1955). – Norme in materia di locazioni e sub-locazioni di immobili urbani.

Legge 4-8-1955, n. 686 (G. U. n. 189 del 18-8-1955). – Agevolazioni tributarie e concessioni di mutui all'Istituto nazionale delle Case Popolari per i ciechi.

Legge 4-8-1955, n. 688 (G. U. n. 189 del 18-8-1955). – Proroga del termine di ultimazione dei lavori di cui all'art. 2 del D. L. 8-5-1947, n. 399 concernente provvidenze dirette ad agevolare la ripresa delle costruzioni edilizie.

Legge 26-11-1955, n. 1148 (G. U. n. 284 del 10-12-1955). – Proroga ed ampliamento dei provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per i lavoratori.

L'attuazione dei provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia, agevolando la costruzione di case per i lavoratori previsti dalla Legge 28-2-1949, n. 43, è prorogata di sette anni a decorrere dall'1-4-1956.

Spesa: 12 miliardi per 7 esercizi finanziari a partire dal 1955-56.

b) Opere pubbliche in genere.

Legge 5-1-1955, n. 13 (G. U. n. 20 del 26-1-1955). – Estensione delle provvidenze della Cassa del Mezzogiorno all'isola del Giglio.

Legge 31-3-1955, n. 240 (G. U. n. 88 del 16-4-1955). – Erogazione di 5 miliardi di lire all'Ente Nazionale per le Tre Venezie per l'esecuzione di un programma di trasformazione fondiaria e di stabile sistemazione produttiva dei profughi dai territori della Venezia Giulia amministrati o posseduti dalla Repubblica Federativa Jugoslava.

Legge 3-5-1955, n. 429 (G. U. n. 121 del 27-5-1955). – Autorizzazione di una maggiore spesa di 1.000 milioni per il completamento della ferrovia Metropolitana di Roma e per la provvista del materiale rotabile di prima dotazione.

Legge 10-5-1955, n. 444 (G. U. n. 126 dell'1-6-1955). – Modificazioni all'art. 2 del R. D. L. 6-11-1931, n. 981, convertito nella Legge 24-3-1932, n. 355, contenente norme generali e prescrizioni tecniche per l'attuazione del piano regolatore di ampliamento della città di Roma.

Legge 21-5-1955, n. 463 (G. U. n. 131 dell'8-6-1955). – Provvedimenti per la costruzione di autostrade e strade e modifiche alle tasse automobilistiche.

È prevista la spesa di 10 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1955-56 al 1964-65, per provvedere:

- a) alla costruzione di autostrade a cura ed a carico della ANAS;
- b) al raddoppio di autostrade;
- c) alla corresponsione di contributi, nel caso di concessione di costruzione ed esercizio di autostrade.

In aggiunta agli stanziamenti di cui sopra è assegnata all'ANAS una somma non inferiore a 2 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1955-56 al 1964-65, per lavori di miglioramento e per nuove costruzioni di strade statali nel Mezzogiorno con particolare riguardo alle zone che non realizzino programmi autostradali.

Allo scopo di integrare il fabbisogno finanziario per la costruzione a propria cura e spese di autostrade, l'ANAS è autorizzata dal 1955-56 al 1964-65 a contrarre mutui.

È assegnata all'ANAS per lo studio e la progettazione dell'autostrada Napoli-Bari la somma di 100 milioni ripartiti in ragione di 30 milioni per l'es. 1955-56 e di 70 milioni per l'es. 1956-57. È assegnata inoltre la somma di 100 milioni, da ripartirsi in ragione di 50 milioni per lo es. 1955-56 e di 50 milioni per l'es. 1956-57, per lo studio e la progettazione delle altre autostrade da costruire nell'Italia centro-meridionale ed insulare.

Legge 12-6-1955, n. 539 (G. U. n. 155 dell'8-7-1955). - Autorizzazione di spesa di L. 400 milioni per la costruzione di un ponte girevole sul canale navigabile di Taranto.

Legge 15-6-1955, n. 513 (G. U. n. 148 del 30-6-1955). - Norme per il completamento dei lavori di costruzione dell'aeroporto intercontinentale di Roma (Fiumicino) comprese le opere accessorie.

È autorizzata la spesa di 14 miliardi che sarà stanziata in ragione di due miliardi nell'es. 1954-55, 5 miliardi nell'es. 1955-56, 5 miliardi nell'es. 1956-57, 2 miliardi nell'es. 1957-58.

Legge 4-8-1955, n. 687 (G. U. n. 189 del 18-8-1955). - Concessione a favore dell'Ente autonomo per l'Acquedotto Pugliese di un contributo integrativo per la gestione degli acquedotti della Lucania per l'esercizio 1954-55.

Legge 4-8-1955, n. 723 (G. U. n. 191 del 20-8-1955). - Garanzia dello Stato sui mutui concessi dalla Cassa DD. PP. alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per la costruzione di ospedali.

Legge 26-11-1955, n. 1177 (G. U. n. 286 del 13-12-1955). - Provvedimenti straordinari per la Calabria.

Il Governo è autorizzato ad attuare in Calabria, per un periodo di dodici anni, dall'1-7-1955 al 30-6-1967, un piano organico di opere straordinarie per la sistemazione idraulico-forestale, per la sistemazione dei corsi d'acqua e dei bacini montani, per la stabilità delle pendici, e per la bonifica montana e valliva.

È autorizzata all'uopo la spesa complessiva di 204 miliardi così ripartita:

esercizio 1955-56	10 miliardi
» 1956-57	12 »
» 1957-58	16 »
» 1958-59	18 »
» 1959-60	18 »
» 1960-61	20 »

dall'esercizio 1961-62 all'esercizio 1965-66: 19 miliardi in ciascun esercizio;
esercizio 1966-67 15 miliardi.

4. - *Trasporti - Marina Mercantile - Telecomunicazioni.*

Legge 24-12-1954, n. 1273 (G. U. n. 19 del 25-1-1955). - Autorizzazione all'Amministrazione delle FF. SS. a contrarre mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche fino a concorrenza di 40 miliardi di lire, per opere patrimoniali e di ripristino.

Il ricavo dei mutui è da utilizzarsi per l'elettrificazione delle linee e per altri lavori e forniture di carattere patrimoniale e di ripristino del materiale e degli impianti ferroviari.

Legge 2-2-1955, n. 27 (G. U. n. 42 del 21-2-1955). - Agevolazioni a favore dell'aviazione da turismo.

Legge 2-2-1955, n. 32 (G. U. n. 42 del 21-2-1955). - Autorizzazione della spesa di L. 1 miliardo e 850 milioni per l'organizzazione del servizio delle ostruzioni retali per i porti di preminente interesse commerciale.

Legge 27-2-1955, n. 67 (G. U. n. 61 del 13-3-1955). - Elevazione dei limiti di spesa prevista dall'art. 20 del R. D. L. 10-3-1938, n. 330, convertito nella Legge 5-1-1939, n. 245.

La spesa complessiva di 30 milioni autorizzata dall'art. 20 del R. D. L. 10-3-1938, n. 330 per la sistemazione sulle navi mercantili delle strutture previste dall'art. 6 dello stesso provvedimento, è elevata a 230.000.000. La maggiore spesa sarà ripartita in 4 esercizi finanziari, dal 1953-1954 al 1956-57, in ragione di 50 milioni per ciascun esercizio.

Legge 28-6-1955, n. 549 (G. U. n. 161 del 15-7-1955). - Aumento dell'autorizzazione di spesa prevista dalla lettera b) dell'art. 4 della Legge 2-4-1953, n. 212 per favorire la costruzione di navi da pesca.

La somma di 1.000 milioni da destinarsi, a termini dell'art. 4 della lettera b) della Legge 2-4-1953, n. 212, allo sviluppo ed alla rinnovazione del naviglio peschereccio e della relativa attrezzatura con i benefici fissati dalla Legge 8-3-49, n. 75, e successive modificazioni è elevata a 2.200 milioni.

D. M. 30-6-1955 (G. U. n. 178 del 4-8-1955). - Tariffe di abbonamento per le reti telefoniche urbane e per gli impianti di derivazione degli apparecchi principali e tariffe per servizi telefonici ausiliari.

Legge 4-8-1955, n. 724 (G. U. n. 191 del 20-8-1955). - Concessione di una sovvenzione straordinaria per la maggiore spesa di costruzione del 1° gruppo di opere della ferrovia Castellammare di Stabia-Sorrento in concessione all'industria privata.

È autorizzata una maggiore spesa di importo non superiore a 370 milioni.

In aggiunta alla sovvenzione di cui all'art. 3 dell'atto addizionale 28-4-1951, è accordata alla concessionaria Società Strade Ferrate Secondarie Meridionali, una sovvenzione straordinaria quarantacinquennale da corrispondersi in annualità posticipate valevoli ad integrare la maggiore spesa di cui sopra.

Legge 4-8-1955, n. 730 (G. U. n. 191 del 20-8-1955). - Autorizzazione della spesa di L. 7 miliardi per l'esecuzione di opere ferroviarie in provincia di Savona.

La spesa sarà stanziata come segue:

esercizio 1954-55	L. 300 milioni
» 1955-56	» 1.400 »
» 1956-57	» 1.800 »
» 1957-58	» 1.800 »
» 1958-59	» 1.700 »

Legge 9-11-1955, n. 1066 (G. U. n. 267 del 19-11-1955). – Autorizzazione all'Amministrazione delle FF. SS. a contrarre mutui col Consorzio di Credito per le opere pubbliche fino a concorrenza di ulteriori 40 miliardi di lire per opere patrimoniali e di ripristino.

Il ricavo dei mutui è da utilizzarsi per l'elettrificazione delle linee e per altri lavori e forniture di carattere patrimoniale e di ripristino del materiale e degli impianti ferroviari.

Legge 21-11-1955, n. 1108 (G. U. del 5-12-1955). – Disposizioni per le concessioni di viaggio sulle Ferrovie dello Stato.

5. – *Commercio interno ed estero.*

Legge 5-1-1955, n. 7 (G. U. n. 20 del 26-1-1955). – Rivalutazione del contributo annuo da parte dello Stato alle spese di funzionamento dell'Istituto Nazionale per il Commercio Estero.

(Il contributo, dall'esercizio 1954-55 è stabilito in 300 milioni).

Legge 12-2-1955, n. 41 (G. U. n. 51 del 3-3-1955). – Modificazione delle disposizioni contenute nel D. L. 5-1-1948, n. 268, concernenti la istituzione di un punto franco nel porto di Venezia.

Legge 9-3-1955, n. 329 (G. U. n. 105 del 7-5-1955). – Approvazione ed esecuzione della dichiarazione per la proroga della validità delle liste annesse all'Accordo generale sulle tariffe doganali ed il Commercio, firmata a Ginevra il 24-10-1953.

Legge 4-8-1955, n. 849 (G. U. n. 221 del 24-9-1955). – Disciplina della produzione e del commercio dei prodotti della demargarizzazione a freddo e degli oli di semi d'oliva e degli oli di semi raffinati ad uso alimentare.

6. – *Credito.*

Legge 27-11-1954, n. 1218 (G. U. n. 6 del 10-1-1955). – Aumento del capitale dell'Istituto Italiano di credito fondiario.

L'Istituto è autorizzato ad elevare il proprio capitale da 540 milioni a 1.080 milioni.

Legge 12-2-1955, n. 77 (G. U. n. 66 del 22-3-1955). – Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari.

Legge 10-3-1955, n. 109 (G. U. n. 75 del 30-3-1955). – Aumento del fondo speciale di riserva della « Sezione speciale di credito fondiario del Banco di Napoli ».

Il fondo di dotazione della Sezione viene elevato a 700 milioni.

Legge 19-3-1955, n. 114 (G. U. n. 73 del 30-3-1955). – Concessione di un contributo straordinario, a carico dello Stato di 20 milioni di lire a favore dell'Ente nazionale Casse rurali, agrarie ed Enti ausiliari.

Il contributo è concesso nella misura di 20 milioni.

Legge 3-5-1955, n. 428 (G. U. n. 121 del 27-5-1955). – Norme per l'emissione di azioni e obbligazioni delle società.

Legge 4-8-1955, n. 684 (G. U. n. 189 del 18-8-1955). – Aumento del fondo speciale di riserva della Sezione di Credito fondiario del Banco di Sicilia.

(Il fondo viene elevato a 500 milioni).

Legge 4-8-1955, n. 707 (G. U. n. 190 del 19-8-1955). – Modifiche ed innovazioni al vigente testo unico sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane.

7. — *Turismo e industrie alberghiere.*

Legge 4-8-1955, n. 691 (G. U. n. 189 del 18-8-1955). — Provvidenze a favore dell'industria alberghiera.

È costituito, presso il Commissariato per il Turismo, un fondo di rotazione, destinato:

a) alla concessione di mutui venticinquennali per la costruzione, la ricostruzione, l'ampliamento e l'adattamento di immobili ad uso di alberghi e di pensioni a tipo alberghiero;

b) alla concessione di mutui di durata non superiore a dieci anni per l'arredamento delle aziende di cui sopra, nonché per l'ammodernamento di alberghi e pensioni a tipo alberghiero esistenti.

Il Fondo è alimentato — fra l'altro — dalla somma di 1.000 milioni, stanziata sullo stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro — Presidenza del Consiglio dei Ministri — per ciascuno degli esercizi dal 1955-56 al 1959-60.

Legge 4-8-1955, n. 698 (G. U. n. 190 del 19-8-1955). — Modificazione dell'art. 1 della Legge 17-12-1953, n. 955 sulle provvidenze in materia turistica ed alberghiera.

Legge 4-8-1955, n. 702 (G. U. n. 190 del 19-8-1955). — Aumento dello stanziamento annuo per contributi da erogare a favore di iniziative di interesse turistico.

A decorrere dall'esercizio 1954-55 è autorizzata la spesa di 300 milioni da erogare, a cura del Commissariato per il Turismo, per la concessione di contributi a favore di Enti Pubblici o di diritto pubblico per iniziative o manifestazioni che interessino il movimento turistico.

Legge 4-8-1955, n. 705 (G. U. n. 190 del 19-8-1955). — Aumento del contributo dello Stato per il funzionamento dell'Ente Nazionale per le Industrie Turistiche (ENIT).

Il contributo annuo dello Stato nelle spese di funzionamento dell'Ente Nazionale per le Industrie Turistiche, previsto dalla Legge 13-10-1950, n. 844 è elevato da 855 milioni a 1.055 milioni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1954-55.

D. L. 17-12-1955, n. 1277 (G. U. del 17-12-1955). — Proroga del vincolo alberghiero e delle locazioni di immobili destinati ad albergo, pensione o locanda.

8. — *Interventi per pubbliche calamità.*

Legge 31-12-1954, n. 1214 (G. U. n. 5 dell'8-1-1955). — Conversione in legge con modificazioni del D. L. 7-11-1954, n. 1026, concernente provvedimenti a favore delle zone colpite dalle recenti alluvioni in Campania.

Legge 31-12-1954, n. 1215 (G. U. n. 5, dell'8-1-1955). — Conversione in legge con modificazione del D. L. 7-11-1954, n. 1027, concernente la sospensione dell'esecuzione degli sfratti e del corso dei termini di prescrizione e di decadenza in alcuni comuni della provincia di Salerno.

Legge 5-1-1955, n. 10 (G. U. n. 20 del 16-1-1955). — Autorizzazione della spesa di 700 milioni per interventi di pronto soccorso in caso di pubbliche calamità naturali.

D. L. 20-1-1955, n. 1 (G. U. n. 16 del 21-1-1955). — Proroga al termine di sospensione della scadenza di vaglia cambiari delle cambiali e degli altri titoli di credito aventi forza esecutiva pagabili da debitori residenti in alcuni Comuni della Provincia di Salerno.

Legge 12-2-1955, n. 43 (G. U. n. 51 del 3-5-1955). — Aggiunte e modifiche alla Legge 27-12-1953, n. 938 concernente provvidenze per le zone colpite dalle recenti alluvioni in Calabria.

Legge 17-3-1955, n. 92 (G. U. n. 69 del 25-3-1955). — Conversione in legge del D. L. 20-1-1955 n. 1.

Legge 19-3-1955, n. 188 (G. U. n. 80 del 7-4-1955). – Autorizzazione di spesa per la riparazione dei danni causati dai terremoti del 15-5-1951 in Val Padana, dell'8-8 e dell'1-9-1951 negli Abruzzi e nelle Marche del 4-7-1952 in provincia di Forlì.

La spesa autorizzata è di 500 milioni.

Legge 24-3-1955, n. 161 (G. U. n. 78 del 5-4-1955). – Provvidenze per le aziende agricole della provincia di Salerno danneggiate dall'alluvione del 26-10-1954. Sono estese alla provincia di Salerno le provvidenze di cui all'art. 2 della Legge 10-1-1952, n. 3, modificato dall'art. 2 della Legge 23-5-1952, n. 581 e dall'art. 10 della Legge 27-12-1953, n. 938.

Legge 9-4-1955, n. 279 (G. U. n. 94 del 23-4-1955). – Provvidenze straordinarie per le zone alluvionate nei Comuni della provincia di Salerno.

Sono previsti interventi di pronto soccorso, ripristino di opere pubbliche per conto dello Stato, di opere idrauliche, igieniche, scuole, chiese, strade, ospedali, ecc.; concessioni di contributi per riparazione e ricostruzione di edifici pubblici e di culto, di fabbricati urbani, ecc. È previsto il consolidamento e il trasferimento di abitati e altre provvidenze varie.

Spesa prevista: 8.776 milioni di cui:

- 1.000 milioni per interventi di pronto soccorso;
- 900 milioni per ripristino strade statali;
- 6.876 milioni per altri interventi.

La spesa sarà stanziata in ragione di:

- 1.576 nell'esercizio 1954-55
- 3.200 nell'esercizio 1955-56
- 4.000 nell'esercizio 1956-57.

L'amministrazione degli Ospedali Riuniti di Salerno è autorizzata a contrarre con la Cassa DD. PP. mutui fino a 1.000 milioni che saranno assistiti dal contributo costante annuo del 5 % per 35 anni.

Legge 3-5-1955, n. 387 (G. U. n. 114 del 13-5-1955). – Provvedimenti eccezionali a favore delle concessioni speciali per la coltivazione del tabacco del Polesine e del Cavarzerano danneggiata dall'alluvione dell'autunno 1951.

Legge 10-5-1955, n. 443 (G. U. n. 126 dell'1-6-1955). – Fissazione di un nuovo termine in luogo di quello previsto dall'art. 6 del D. L. 17-4-1948, n. 840, concernente il finanziamento di lavori dipendenti dal terremoto del 1906 per la riparazione, ricostruzione e completamento di edifici di culto, di beneficenza, di assistenza e di educazione.

Legge 10-5-1955, n. 101 (G. U. n. 72 del 29-3-1955). – Provvidenze a favore dei sinistrati del terremoto del marzo 1952 in provincia di Catania.

È autorizzata la spesa di 1.000 milioni per la costruzione di ricoveri stabili per le famiglie meno abbienti rimaste senza tetto e per la concessione di sussidi in ragione del 50 % della spesa per la riparazione o ricostruzione di edifici pubblici e di uso pubblico delle Amministrazioni provinciali e comunali, nonché di edifici destinati ad uso di culto e beneficenza, di fabbricati urbani di proprietà privata, ecc.

D. L. 21-6-1955, n. 492 (G. U. n. 143 del 23-6-1955). – Provvedimenti a favore degli agricoltori ed allevatori sardi danneggiati dalla siccità.

Legge 27-7-1955, n. 644 (G. U. n. 184 dell'11-8-1955). – Conversione in legge, con modificazioni del D. L. 21-6-1955, n. 492, recante provvedimenti a favore degli agricoltori ed allevatori sardi danneggiati dalla siccità.

Legge 4-8-1955, n. 725 (G. U. n. 191 del 20-8-1955). – Autorizzazione della spesa di lire 500 milioni per lavori di primo intervento per la riparazione delle opere del porto di Genova danneggiate dalla mareggiata del 18-19 febbraio 1955.

Legge 24-10-1955, n. 1076 (G. U. n. 269 del 22-11-1955). – Modificazioni alla spesa per l'assistenza alle popolazioni colpite dalle alluvioni dell'autunno 1951.

La spesa di 2.000 milioni di cui al D. L. 20-11-1951, n. 1184 convertito nella Legge 8-1-1952, n. 7, elevata a 5.000 milioni con Legge 7-7-1952, n. 1057 viene ulteriormente elevata a 8.500 milioni.

Legge 23-12-1955, n. 1309 (G. U. n. 301 del 30-12-1955). – Provvidenze eccezionali per gli agricoltori e pastori della Sardegna vittime della siccità.

9. – Lavoro – Previdenza – Assistenza.

Legge 4-12-1954, n. 1222 (G. U. n. 7 dell'11-1-1955). – Miglioramento delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per i componenti lo Stato Maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima.

Legge 4-12-1954, n. 1244. – (G. U. n. 12 del 17-1-1955). – Disciplina delle Cooperative di Emigrazione.

Legge 5-1-1955, n. 14 (G. U. n. 22 del 28-1-1955). – Provvidenze per i mutilati ed invalidi, per i congiunti dei caduti che appartennero alle Forze Armate della sedicente Repubblica Sociale Italiana.

Legge 19-1-1955, n. 25 (G. U. n. 36 del 14-2-1955). – Disciplina dell'apprendistato.

Legge 31-1-1955, n. 17 (G. U. n. 28 del 4-2-1955). – Modifica all'art. 3 della Legge 3-11-1943, n. 1042, relativa al Fondo Nazionale di soccorso invernale.

Legge 12-2-1955, n. 42 (G. U. n. 51 del 3-3-1955). – Aumento del trattamento di previdenza degli impiegati amministrativi delle miniere di zolfo in Sicilia.

Legge 12-2-1955, n. 51 (G. U. n. 54 del 7-3-1955). – Delega al potere esecutivo ad emanare norme generali e speciali in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro.

Legge 10-3-1955, n. 100 (G. U. n. 72 del 29-3-1955). – Autorizzazione alla Cassa DD. PP. ad elevare da quattro a cinque miliardi il mutuo concesso all'Istituto Nazionale di Assistenza ai dipendenti degli Enti locali in esecuzione della Legge 16-6-1951, n. 530.

Legge 19-3-1955, n. 111 (G. U. n. 73 del 30-3-1955). – Concessione di una sovvenzione straordinaria a favore dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (1 miliardo di lire).

D. P.le 27-4-1955, n. 547 (G. U. n. 158 del 12-7-1955). – Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Legge 45-1955, n. 370 (G. U. n. 112 del 16-5-1955). – Conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi.

D. L. 27-5-1955, n. 430 (G. U. n. 122 del 27-5-1955). – Disposizioni in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali cotoniere.

D. P.le 30-5-1955, n. 797 (G. U. n. 206 del 7-9-1955 Suppl.). – Testo Unico delle norme concernenti gli assegni familiari.

Legge 12-6-1955, n. 511 (G. U. n. 148 del 30-6-1955). – Proroga del D. L. L. 4-8-1945, n. 453, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro dei reduci, orfani, vedove di guerra, nelle Pubbliche Amministrazioni e nelle imprese private.

Legge 1-7-1955, n. 6381 (G. U. n. 183 del 10-8-1955). – Norme per la previdenza del personale delle aziende private del gas.

Legge 14-7-1955, n. 617 (G. U. n. 179 del 5-8-1955). – Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione.

Legge 25-7-1955, n. 618 (G. U. n. 179 del 5-8-1955). – Conversione in Legge con modificazione del D. L. 27-5-1955, n. 430 concernente disposizioni in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali cotoniere.

Legge 4-8-1955, n. 689 (G. U. n. 189 del 18-8-1955). – Aumento del contributo annuo per la assistenza sanitaria, protetica ed ospedaliera dei mutilati ed invalidi per servizio, militare e civile. Il contributo, previsto dall'art. 1 della Legge 4-11-1951, n. 1297 è elevato, a partire dall'esercizio finanziario 1954-55, a 275 milioni.

Legge 4-8-1955, n. 692 (G. U. n. 189 del 18-8-1955). – Estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia.

D. L. 2-12-1955, n. 1107 (G. U. n. 279 del 3-12-1955). – Disposizioni in favore degli operai dipendenti dalle Aziende industriali cotoniere.

Legge 14-12-1955, n. 1294 (G. U. n. 298 del 27-12-1955). – Provvidenze a favore dell'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (ENAL).

È concesso all'INAL la somma di 400 milioni a titolo di totale e definitiva liquidazione degli indennizzi e contributi spettanti all'Ente per danni bellici.

10. – *Provvedimenti fiscali e finanziari.*

Legge 22-12-1954, n. 1213 (G. U. n. 5 dell'8-1-1955). – Conversione in Legge del D. L. 7-11-1954, n. 1025, concernente aumento a favore dell'Erario dell'addizionale sulle imposte di registro, di successione ed ipotecarie prevista dal D. L. 40-11-1937, n. 2145 e successive modificazioni.

D. P.le 22-12-1954, n. 1217 (G. U. n. 5 dell'8-1-1955). – Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti.

Legge 20-12-1954, n. 1219 (G. U. n. 6 del 10-1-1955). – Conversione in Legge del D. L. 26-11-1954, n. 1080, concernente l'istituzione di un'imposta di fabbricazione sugli oli vegetali liquidi con punto di solidificazione non superiore ai 12 C. ottenuti dalla lavorazione di oli e grassi vegetali concreti.

Legge 27-2-1955, n. 64 (G. U. n. 61 del 15-3-1955). – Norme sull'utilizzo delle disponibilità degli esercizi scaduti destinate a finanziamenti di oneri derivanti da provvedimenti di carattere particolare.

Legge 10-3-1955, n. 103 (G. U. n. 73 del 30-3-1955). – Restituzione del dazio e degli altri diritti doganali relativi ai materiali siderurgici impiegati nella fabbricazione dei prodotti dell'industria meccanica esportati.

- Legge 10-3-1955, n. 110 (G. U. n. 73 del 30-3-1955). – Nuove aliquote di imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici.
- Legge 3-5-1955, n. 389 (G. U. n. 114 del 18-5-1955). – Divieto di aumentare l'imposta sul bestiame e modifica del n. 1 dell'art. 3 del T. U. sulla finanza locale.
- D. L. 28-7-1955, n. 586 (G. U. n. 173 del 29-7-1955). – Nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato.
- D. L. 16-9-1955, n. 836 (G. U. n. 215 del 17-9-1955). – Proroga e modifica del regime fiscale degli alcoli.
- Legge 26-9-1955, n. 585 (G. U. n. 225 del 29-9-1955). – Conversione in legge con modificazioni del D. L. 28-7-1955, n. 586, concernente le nuove norme sulla legislazione e la cessione delle valute estere allo Stato.
- D. L. 6-10-1955, n. 873 (G. U. n. 231 del 6-10-1955). – Istituzione di un'imposta erariale sul gas metano.
- D. L. 6-10-1955, n. 874 (G. U. n. 231 del 6-10-1955). – Variazione all'imposta di fabbricazione sugli oli minerali lubrificanti.
- D. L. 6-10-1955, n. 875 (G. U. n. 231 del 6-10-1955). – Modificazioni all'imposta di consumo sul caffè.
- D. P. 7-10-1955, n. 876 (G. U. n. 232 del 7-10-1955). – Modificazione alla tariffa dei prezzi di vendita al pubblico di alcuni tipi di sale commestibili.
- Legge 18-10-1955, n. 930 (G. U. n. 249 del 27-10-1955). – Agevolazioni tributarie per lo scioglimento e la trasformazione di società immobiliari.
- Legge 15-11-1955, n. 1037 (G. U. n. 263 del 15-11-1955). – Conversione in Legge con modificazioni del D. L. 16-9-1955, n. 836 concernente proroga a modifica del regime fiscale degli alcoli.
- Legge 26-11-1955, n. 1109 (G. U. n. 280 del 5-12-1955). – Provvedimenti in materia di diritti erariali sui pubblici spettacoli.
- Legge 3-12-1955, n. 1110 (G. U. n. 280 del 5-12-1955). – Conversione in Legge con modificazioni del D. L. 6-10-1955, n. 873 che istituisce un'imposta erariale sul gas-metano.
- Legge 3-12-1955, n. 1111 (G. U. n. 280 del 5-12-1955). – Conversione in legge con modificazioni del D. L. 6-10-1955, n. 874 concernente variazioni all'imposta di fabbricazione sugli oli minerali lubrificanti.
- Legge 3-12-1955, n. 1112 (G. U. n. 280 del 5-12-1955). – Conversione in Legge del D. L. 6-10-1955, n. 875 concernente modificazioni all'imposta di consumo sul caffè.

11. – Regioni – Enti locali – Trieste.

- Legge 12-2-1955, n. 37 (G. U. n. 50 del 2-3-1955). – Integrazione delle norme delle leggi 21-11-1950, n. 1030 e 27-6-1952, n. 861 recanti agevolazioni ai Comuni nel finanziamento occorrente per l'aumento ed il miglioramento della produzione e distribuzione di energia elettrica da parte delle aziende elettriche municipalizzate.
- Legge 12-2-1955, n. 82 (G. U. n. 67 del 23-3-1955). – Concessione di un contributo statale al Comune di Gorizia per la spesa relativa al rifornimento idrico del Comune medesimo.
- È concesso al Comune di Gorizia il contributo di 45 milioni di lire a carico dello Stato per il rifornimento idrico.

Legge 19-3-1955, n. 112 (G. U. n. 73 del 30-3-1955). – Disposizioni a favore del personale dello Stato e degli enti locali in servizio nel Territorio di Trieste: assegnazione di *due miliardi* al Commissario Generale del territorio anzidetto per provvedimenti di emergenza; autorizzazione della spesa di 700 milioni per l'Università di Trieste e conversione di alcuni mutui concessi dal Governo militare alleato.

Legge 26-3-1955, n. 172 (G. U. n. 79 del 6-4-1955). – Concessione di un contributo in lire 2 miliardi al Comune di Trieste per edifici scolastici, opere igieniche sistemazioni stradali ed altre opere pubbliche.

Legge 26-3-1955, n. 173 (G. U. n. 79 del 6-4-1955). – Costruzione di alloggi, di edifici di culto e di opere portuali, stradali e ferroviarie nel territorio di Trieste. Si autorizzano le seguenti spese: a) 2 miliardi per opere portuali; b) 2 miliardi per uguale contributo all'ANAS per opere stradali; c) 500 milioni per contributo agli enti obbligati per la sistemazione della strada Romea nel tratto Latisana-Iesolo-Mestre; d) 1,6 miliardi per la costruzione a carico dello Stato di case popolari a Trieste; e) 400 milioni per la costruzione a carico dello Stato di case popolari nel Comune di Monfalcone ed in altri della provincia di Gorizia; f) 1 miliardo per contributo all'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati per la costruzione di alloggi a tipo popolare a favore dei profughi anzidetti; g) 500 milioni per contributi alle spese di costruzione e completamento di edifici di culto ed opere annesse ai sensi della Legge 2522; h) 2,8 miliardi per la ricostruzione della stazione di Trieste Centrale e altre spese ferroviarie; i) 3 miliardi per l'elettrificazione e il raddoppio dei binari della linea ferroviaria Trieste-Venezia.

Legge 3-5-1955, n. 397 (G. U. n. 115 del 20-5-1955). – Concessione alla Valle d'Aosta di un acconto sulle quote dei proventi erariali per l'anno 1954.

Legge 20-6-1955, n. 555 (G. U. n. 165 del 20-7-1955). – Proroga delle provvidenze previste dall'art. 6 della Legge 9-4-1953, n. 297 a favore del Comune di Napoli.

Anche per il 1955 è autorizzata la concessione del contributo straordinario di 3 miliardi di lire di cui all'art. 6 della Legge 9-4-1953, n. 297.

Legge 27-6-1955, n. 514 (G. U. n. 148 del 30-6-1955). – Attribuzioni del Commissario Generale del Governo per il Territorio di Trieste per la gestione dei fondi di bilancio destinati alle esigenze del territorio medesimo.

Legge 18-10-1955, n. 908 (G. U. n. 245 del 22-10-1955). – Costituzione del fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia.

È costituito un Fondo di rotazione destinato alla concessione di mutui per la costruzione, riattivazione, trasformazione, ammodernamento ed ampliamento di stabilimenti industriali e aziende artigiane, per costruzioni navali, per attività turistico-alberghiere e per altre iniziative necessarie allo sviluppo industriale, con esclusione di lavori pubblici, nonchè al finanziamento della costruzione di alloggi di tipo popolare, con preferenza nella zona industriale di Trieste.

Fra le somme che affluiscono al Fondo sono compresi i 5 miliardi a carico del bilancio dello Stato.

È previsto inoltre un ulteriore conferimento di 500 milioni al Fondo della Sezione per il credito alle medie e piccole industrie della Banca Nazionale del Lavoro in Trieste e Gorizia.

Legge 29-11-1955, n. 1179 (G. U. n. 286 del 13-12-1955). – Ordinamento finanziario della Valle d'Aosta.

Legge 14-12-1955, n. 1289 (G. U. n. 297 del 24-12-1955). – Concessione alla Regione Autonoma della Sardegna di un contributo di 800 milioni a titolo di conguaglio.

Legge 14-12-1955, n. 1291 (G. U. n. 297 del 24-12-1955). – Concessione alla Regione Autonoma della Sardegna di un contributo straordinario di 750 milioni, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, per la esecuzione di un piano per la elettrificazione di Comuni Sardi.

Legge 21-12-1955, n. 1310 (G. U. n. 302 del 31-12-1955). – Concessione a favore del Comune di Roma di un contributo straordinario di 4 miliardi per l'anno 1955.

12. – *Varie.*

Legge 10-11-1954, n. 1226 (G. U. n. 8 del 12-1-1955). – Ratifica ed esecuzione della Convenzione sullo Statuto dell'Organizzazione del Trattato Nord Atlantico, dei rappresentanti nazionali e del personale internazionale, firmata a Ottawa il 20-9-1951.

Legge 12-2-1955, n. 79 (G. U. n. 66 del 22-3-1955). – Elevazione a 150 milioni del contributo ordinario annuale per le spese di funzionamento dell'Istituto per il Medio ed Estremo Oriente (ISMEO).

Legge 27-2-1955, n. 53 (G. U. n. 56 del 9-3-1955). – Esodo volontario dei dipendenti civili dell'Amministrazione dello Stato.

Legge 10-3-1955, n. 121 (G. U. n. 73 del 30-3-1955). – Esecuzione dell'Accordo fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia in merito ai beni, diritti e interessi italiani in Jugoslavia, firmato a Belgrado il 23-5-1949.

Legge 16-3-1955, n. 239 (G. U. n. 87 del 5-4-1955). – Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali, firmati a Parigi il 23-10-1954: 1) Protocollo di integrazione del Trattato di Bruxelles del 17-3-1948 concernente l'adesione dell'Italia all'Unione dell'Europa Occidentale; 2) Protocollo riguardante l'adesione della Repubblica Federale di Germania al Trattato dell'Atlantico del Nord, firmato a Washington il 4-4-1949.

Legge 1-4-1955, n. 294 (G. U. n. 97 del 28-4-1955). – Modificazioni alla legislazione sull'esercizio delle assicurazioni private.

Legge 11-4-1955, n. 309 (G. U. n. 101 del 3-5-1955). – Partecipazione italiana all'Agenzia Libica di pubblico sviluppo e stabilizzazione con sede a Tripoli.

Legge 10-5-1955, n. 509 (G. U. n. 148 del 30-6-1955). – Aumento dei contributi dello Stato della Regione Valle d'Aosta, e della provincia di Torino a favore dell'Ente « Parco Nazionale del Gran Paradiso ».

Legge 12-6-1955, n. 538 (G. U. n. 155 dell'8-7-1955). – Modifiche alla Legge 21-8-1949, n. 730 per quanto concerne l'acquisto di macchinari ed attrezzature per le Amministrazioni statali.

Entro il limite massimo di 7 miliardi, le Amministrazioni statali possono effettuare acquisti di macchinari ed attrezzature per una più efficiente organizzazione dei servizi.

Legge 2-11-1955, n. 1115 (G. U. n. 281 del 6-12-1955). – Contributo di 24 milioni per la costruzione della Sede dell'Istituto Italiano di Cultura in Stoccolma.

Legge 2-11-1955, n. 1116 (G. U. n. 281 del 6-12-1955). – Autorizzazione ad elevare da 312 milioni a 397 milioni la spesa per lo acquisto di un immobile da adibire a Sede dell'Ambasciata d'Italia in Atene.

Legge 9-12-1955, n. 1308 (G. U. n. 301 del 30-12-1955). – Costruzione della Casa dello Studente Italiano nella città Universitaria di Parigi.

PAGINA BIANCA